

Avv. Maria Immacolata AMOROSO
Patrocinante in Cassazione

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE CAMPANIA MEF

rgs.rps.na.urp@tesoro.it

AL PROVVEDITORATO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA NAPOLI

pr.napoli@giustiziacert.it

OGGETTO: DIFFIDA EX ART. 2 L 241/1990

Nell'interesse del sig. **Palmieri Vincenzo**, nella qualità di **Segretario Regionale Osapp** (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) per la Campania, che rappresento ad ogni effetto, facendo seguito alle precedenti diffide dal medesimo inviate a tutela dei diritti dei lavoratori rappresentati in riferimento ai conguagli operati dal MEF ed alle conseguenti irrisorie cifre versate a titolo di retribuzione per il mese di febbraio, con la presente, nel formulare ogni riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi, si fa rilevare quanto segue.

L'aver accreditato ai dipendenti in servizio presso le sedi dell'Amministrazione Penitenziaria Campana la irrisoria somma di €1,00, o altre diverse cifre del pari irrisorie, costituisce fatto grave perché lesivo di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla retribuzione, il diritto ad un'avita dignitosa, soprattutto in considerazione della evidente circostanza che i dipendenti hanno impostato il tenore di vita delle loro famiglie, tenuto conto dello stipendio cui hanno diritto mensilmente.

L'aver operato il recupero di somme ritenute indebitamente percepite in un'unica soluzione costituisce grave violazione anche dell'art. 11 241/1990 nonché dei principi di correttezza e buona fede.

Tale "recupero coatto" è stato difatti operato "a sorpresa", senza consentire ai dipendenti di adottare misure cautelari al fine di non esporsi ad azioni esecutive da terzi creditori in relazione alle obbligazioni precedentemente contratte presso gli istituti di credito, nonché ad approntare le giuste misure per consentire agli stessi di far fronte alle spese quotidiane anche per beni di prima necessità.

Avv. Maria Immacolata AMOROSO
Patrocinante in Cassazione

Come costante e granitico orientamento della Corte dei Conti ha stabilito, l'Amministrazione ha il diritto esercitare l'azione di ripetizione di indebito procedendo alla rateizzazione delle somme da recuperare dandone avviso ex art. 7 L 241/1990.

Si consideri che molti dei dipendenti sostengono spese fisse indifferibili (mutui, prestiti) oltre alla necessità di soddisfare i più elementari bisogni (anche alimentari) delle proprie famiglie.

Per quanto sopra

SI INVITA E DIFFIDANO AI SENSI DELL'ART. 2 L 241/1990

le Amministrazione in indirizzo ad adottare, previa nomina e comunicazione del responsabile del procedimento, gli opportuni correttivi accreditando le somme illegittimamente trattenute, nonché a richiedere ai singoli dipendenti un piano di rateizzazione compatibile con le esigenze dei singoli previa comunicazione del metodo di calcolo applicato ai fini del conguaglio onde verificare la sussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione evidentemente esercitata.

Contestualmente si invitano le Amministrazioni resistenti a fornire chiarimenti circa le motivazioni, calcoli, sottesi a tale illegittimo conguaglio operato.

Salvis juribus

Distinti saluti

Roma 22.02.2022

Avv. Maria Immacolata AMOROSO